

LAVORO

856


N° 9207/13 R.G.

N° 856 CRON.

assegnata a sentenza
il 13-3-14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 9207 R.G.L. 2013, promossa da

OTHMANE CHENIDER
HELAFO FADEGA
GORGONIO MALABANAN
FERNANDO SANEERA RUWAN WARNAKULASURIYA

con i procc. domm. avv.ti Livio Neri e Mauro Tagliabue, viale Regina Margherita n. 30,
Milano,
- ricorrenti -

contro

CZ SERVIZI SOC. COOP. A R.L.

con i procc. avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. Luca Ferrari, viale Regina Margherita n. 35, Milano,

ORTOFIN s.r.l.

contumace
- convenute -

Oggetto: differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 21 giugno 2013, OTHMANE CHENIDER, HELAFO FADEGA, GORGONIO MALABANAN e FERNANDO SANEERA RUWAN WARNAKULASURIYA, premesso:

- di lavorare presso i magazzini di Settala e di Liscate di ORTOFIN s.r.l. – che si occupa di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi – in qualità di soci lavoratori delle diverse cooperative susseguitesesi negli anni nell'appalto dei servizi di facchinaggio;
- di essere stati assunti quali soci lavoratori con rapporto di lavoro ulteriore di natura subordinata dapprima di NOVA PLANET scarl, poi di Consorzio UCSA/Progestioni scarl a far tempo dall'1 ottobre 2011 e quindi, dall'1 gennaio 2012, di CZ SERVIZI scarl;
- di avere sempre reso la prestazione lavorativa nella giornata di domenica, effettuando il riposo compensativo nella giornata di sabato;
- che durante la vigenza dei precedenti rapporti di lavoro le ore di lavoro svolte dalla mezzanotte del sabato in poi erano state sempre



retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, mentre dalla data di subentro nell'appalto di CZ SERVIZI scarl le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato erano state retribuite con le maggiorazioni (inferiori) previste per le ore di lavoro feriale;

- che gli accordi sindacali stipulati in occasione dei subentri nella gestione dell'appalto avevano sempre previsto la conservazione di ogni trattamento economico in essere al momento del passaggio;

tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il proprio diritto di percepire, per le ore di lavoro rese nella giornata di sabato (giornata di riposo compensativo), le maggiorazioni previste per il lavoro festivo secondo il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione e, per l'effetto, condannarsi le convenute in solido, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, a corrispondere a titolo di differenze retributive maturate sino al 31 dicembre 2012, i seguenti importi:

a OTHMANE CHENIDER	€ 330,79
a HELAFO FADEGA	€ 394,06
a GORGONIO MALABANAN	€ 368,64
a FERNANDO SANEERA RUWAN WARNAKULASURIYA	€ 469,20

con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

CZ SERVIZI scarl si è costituita in giudizio all'udienza ex art. 420 c.p.c. chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e fissarsi nuova udienza; nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

ORTOFIN s.r.l. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.


Le domande svolte in ricorso sono fondate e meritano accoglimento ai sensi di quanto di seguito esposto.

E' pacifico e non contestato che i ricorrenti prestano attività lavorativa all'interno dell'appalto di facchinaggio affidato da ORTOFIN s.r.l. alle diverse cooperative susseguitesi nella gestione del servizio (NOVA PLANET scarl, Consorzio UCSA/Progestioni scarl e dall'1 gennaio 2012 l'odierna convenuta CZ SERVIZI scarl), in qualità di soci lavoratori delle anzidette cooperative.

Risulta documentalmente provato (cfr. cedolini paga e tabulati presenza allegati *sub* doc. 4 fascicolo ricorrenti) che nella vigenza dei precedenti rapporti di lavoro con NOVA PLANET scarl e con Consorzio UCSA le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato (giornata di riposo compensativo) erano retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione per il lavoro festivo, vale a dire 50% per lavoro ordinario notturno festivo, 75% per straordinario notturno festivo e 65% per straordinario diurno festivo (cfr. CCNL allegato per estratto *sub* doc. 6 fascicolo ricorrenti).

CZ SERVIZI scarl, invece, applica alle ore di lavoro prestate nella giornata di sabato le maggiorazioni previste per il lavoro ordinario, vale a dire 25% per lavoro notturno, 50% per straordinario notturno e 30% per straordinario diurno (cfr. cedolini paga allegati *sub* doc. 1 fascicolo ricorrenti).

Tale condotta non pare conforme a quanto disposto nell'accordo sindacale stipulato dalla convenuta in data 3 gennaio 2012 (allegato *sub* doc 3 fascicolo



ricorrenti), secondo cui "ogni lavoratore ammesso e operante presso la piattaforma ORTOFIN conserverà tutti i diritti maturati al momento del passaggio e gli verranno riconosciute tutte le condizioni di miglior favore pre-esistenti in termini di retribuzione, livello, qualifica, indennità e maggiorazioni economiche".

Dal momento che, come sopra evidenziato, ai lavoratori addetti all'appalto prima del subentro dell'odierna convenuta erano riconosciute, per il lavoro svolto nella giornata di sabato, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, tale trattamento avrebbe dovuto essere applicato anche da CZ SERVIZI scarl, obbligandosi in tal senso attraverso la stipulazione dell'accordo sindacale sopra citato.

Ai ricorrenti spettano, pertanto, le differenze tra il trattamento effettivamente corrisposto e quello dovuto in forza dell'accordo sindacale in esame.

Sotto il profilo del *quantum*, dai cedolini paga e dai fogli presenze ad essi acclusi risulta il numero di ore di lavoro svolte dai ricorrenti nel corso dell'anno 2012 nella giornata di sabato, distinte tra ore di lavoro ordinario, straordinario e notturno.

Attesa l'esattezza dei conteggi esposti in ricorso (non specificamente contestati da CZ SERVIZI scarl), le differenze retributive maturate dai lavoratori per il titolo in esame sino al 31 dicembre 2012 ammontano agli importi di seguito indicati:

OTHMANE CHENIDER	€ 330,79
HELAFO FADEGA	€ 394,06
GORGONIO MALABANAN	€ 368,64
FERNANDO SANEERA RUWAN WARNAKULASURIYA	€ 469,20

In quanto coobbligate per i crediti retributivi dei prestatori d'opera impiegati nell'appalto ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, CZ SERVIZI scarl e ORTOFIN s.r.l. devono essere condannate, in via tra loro solidale, al pagamento degli importi sopra indicati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi di quanto sopra precisato le domande meritano quindi accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo e distratti a favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

La presente sentenza è dichiarata *ex lege* provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accertato il diritto dei ricorrenti di percepire, per le ore di lavoro rese nella giornata di sabato, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, condanna le convenute in solido ex art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 a corrispondere, a titolo di differenze retributive maturate sino al 31 dicembre 2012, i seguenti importi:

a OTHMANE CHENIDER	€ 330,79
a HELAFO FADEGA	€ 394,06
a GORGONIO MALABANAN	€ 368,64
a FERNANDO SANEERA RUWAN WARNAKULASURIYA	€ 469,20



con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

- condanna le convenute in solido a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1.400,00 oltre oneri di legge e distrae a favore degli avv.ti Neri e Tagliabue, dichiaratisi antistatari;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 13 marzo 2014

Il giudice


Giulia Dossi



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 25 GIUL 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO



E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI
RILASCI IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA
DI AVV. LIVIO NERI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.

La presente prima copia conforme all'originale viene
spedita in forma esecutiva a favore dei RICORRENTI

Milano, dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario, addì

21/7/14

IL CANCELLIERE


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Vifano

